

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4891

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro della giustizia

(FASSINO)

col Ministro delle finanze

(DEL TURCO)

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(VISCO)

**col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del commercio con l'estero**

(LETTA)

e col Ministro dei trasporti e della navigazione

(BERSANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2000

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 10 marzo 1999

INDICE

Relazione	Pag.	3
Analisi tecnico-normativa	»	5
Disegno di legge.	»	6
Testo dell'Accordo in lingua italiana	»	7
Testo dell'Accordo in lingua inglese	»	23

ONOREVOLI SENATORI. - La conclusione di un Accordo sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran è intesa a creare un quadro giuridico stabile e certo in ambiti importanti delle relazioni economiche bilaterali che sono suscettibili di influenzare profondamente le decisioni degli imprenditori italiani che intendono effettuare investimenti nella Repubblica islamica dell'Iran.

L'Accordo si inquadra in una strategia di carattere generale che ha condotto questo Ministero a concludere negli ultimi anni, con numerosi Paesi, accordi analoghi che hanno in effetti dimostrato di esercitare un'utile funzione di stimolo nelle relazioni bilaterali.

L'Accordo prevede una serie di garanzie per assicurare in ogni momento un equo trattamento agli investimenti effettuati dagli operatori italiani in quel Paese e mira in primo luogo a fornire agli stessi la sicurezza, fondata sul diritto internazionale, che i loro investimenti potranno beneficiare di un trattamento equo e non discriminatorio.

In particolare l'Accordo prevede che entrambe le Parti contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte contraente non saranno in alcun modo colpiti con provvedimenti ingiustificati o discriminatori (articolo 2); nel caso dell'Iran, l'Accordo è quanto mai necessario in relazione al forte impulso che stanno avendo gli investimenti italiani e la nostra partecipazione ai piani di sviluppo del Paese.

Inoltre, in base alla clausola della Nazione più favorita e del trattamento non discrimina-

torio, è previsto che gli investimenti effettuati da persone fisiche e giuridiche di ciascuna Parte contraente nel territorio dell'altra Parte contraente riceveranno da quest'ultima piena protezione legale ed un equo trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati dai propri cittadini o dagli investitori di qualunque Stato Terzo (articolo 3). Nel caso in cui, dalla legislazione di una delle Parti contraenti o dagli obblighi internazionali che dovessero entrare in vigore in futuro tra le Parti contraenti, dovesse risultare una cornice legale per cui gli investitori dell'altra Parte contraente verrebbero a godere di un trattamento più favorevole di quello previsto in questo Accordo, tale trattamento si applicherà agli investitori dell'altra Parte contraente.

Nel caso di nazionalizzazione, confisca o espropriazione - ammessi esclusivamente nel pubblico interesse, a norma di legge e sulla base di un criterio di non discriminazione - la compensazione dovrà essere pronta, effettiva ed appropriata, dovrà corrispondere al reale valore di mercato dell'investimento nel momento immediatamente precedente all'effettuazione della nazionalizzazione, confisca o espropriazione e sarà calcolata in valuta convertibile (articolo 4).

L'articolo 5 prevede un trattamento per danni o perdite per cui gli investitori di ciascuna delle due Parti contraenti i cui investimenti subiscano perdite o danni a causa di ogni forma di conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o altri avvenimenti analoghi nel territorio dell'altra Parte contraente, riceveranno dall'altra Parte contraente un risarcimento per tali perdite o danni non meno favorevole di quello riconosciuto ai propri

cittadini o agli investitori di qualunque Paese Terzo.

L'articolo 6 prevede il libero trasferimento senza indebito ritardo dei capitali investiti per cui ognuna delle Parti contraenti garantirà i trasferimenti di pagamenti e redditi relativi agli investimenti, da effettuarsi liberamente e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento.

È previsto inoltre il ricorso all'arbitrato per cui, qualora dovesse insorgere una controversia tra la Parte contraente ospite ed un investitore (gli investitori) dell'altra Parte contraente in merito ad un investimento, la Parte contraente ospite e l'investitore (gli investitori) cercheranno in primo luogo di comporre tale controversia in via amichevole, tramite negoziati e consultazioni. Qualora la controversia non possa essere risolta nel modo predetto, l'investitore interessato potrà a sua scelta decidere di sottoporre la medesima al Tribunale della Parte contraente ospite territorialmente competente, ad un Tribunale arbitrale ad *hoc*, ovvero al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati (articoli 8 e 9).

L'entrata in vigore dell'Accordo in oggetto risponde ad un'esigenza diffusamente avvertita negli ambienti imprenditoriali del nostro Paese.

Dall'attuazione del medesimo Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento in vigore nella Repubblica islamica dell'Iran, non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Infatti, per quanto riguarda gli oneri derivanti dagli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo stesso, essi non sono minimamente quantificabili: per la copertura di tali tipi di oneri, pertanto, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

D'altra parte, il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 8 e 9) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici.

Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvede con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.

Per tali considerazioni, non derivando dal presente provvedimento oneri a carico del bilancio dello Stato, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

L'Accordo in questione prevede, al fine della sua entrata in vigore, l'autorizzazione del Parlamento italiano alla ratifica da parte del Capo dello Stato.

L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra l'Italia ed l'Iran non sostituisce alcun Accordo vigente in materia, non incide, modificandoli su leggi o regolamenti in vigore e non comporta - oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno.

Esso si colloca inoltre nel quadro degli Accordi del genere che l'Italia ed altri Paesi dell'Unione europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi del Medio Oriente.

Dall'attuazione dell'Accordo, che assicura ai nostri operatori un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei cittadini o degli investitori di Stati Terzi, non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

L'Accordo, che assicura libertà nel trasferimento di capitali e prevede sistemi di risoluzione delle controversie e di risarcimenti per perdite dovute ad eventi eccezionali, è destinato ad avere un impatto positivo sugli investitori - persone fisiche o giuridiche (enti pubblici, imprese, aziende, associazioni), secondo l'articolo 1 - delle due Parti contraenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 10 marzo 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN

**SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI**

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",
desiderando intensificare la cooperazione economica per il mutuo vantaggio di entrambi gli Stati;
intendendo utilizzare le proprie risorse economiche e le potenziali risorse nel campo degli investimenti, così come creare e mantenere condizioni favorevoli per gli investimenti degli operatori di ogni Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;
e
riconoscendo la necessità di promuovere e proteggere gli investimenti degli operatori di ogni Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo, il significato dei termini utilizzati è il seguente:

1. Per "investimento" si intende ogni tipo di bene investito da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima, ed include in particolare:

a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto correlato, come: affitti, ipoteche, diritti di pegno e usufrutti;

- b) titoli azionari ed ogni altra forma di partecipazione a società, come titoli, obbligazioni, quote di partecipazione e crediti;
- c) liquidi e/o crediti finanziari o qualsiasi altra prestazione avente valore economico, relativi ad investimenti, nonché i redditi reinvestiti ed ogni incremento del valore dell'investimento originario;
- d) tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale;
- e) diritti di prospezione, estrazione e/o sfruttamento di risorse naturali;
- f) diritti economici, nonché licenze, concessioni o franchige conferite con legge.

2. il termine "investitore" si riferisce alle seguenti persone che effettuino investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente nel quadro del presente Accordo:

- a) "persone fisiche", le quali, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, abbiano per legge la cittadinanza di quello Stato in conformità alle sue leggi e regolamenti;
- b) "persone giuridiche" di ciascuna Parte Contraente, stabilite sotto la legge di una di esse e che abbiano la propria sede o che abbiano localizzato la propria reale attività nel territorio di quella Parte Contraente.

3. Per "redditi" si intendono le somme legalmente ricavate da un investimento, ivi compresi i profitti da esso derivati, plusvalenze, interessi, dividendi, royalties e compensi.

4. Il termine "territorio":

a) per la Repubblica Italiana indica, oltre alle zone ricomprese nei confini terrestri, le "zone marittime". Queste ultime ricomprendono altresì le zone marine e sottomarine sulle quali essa esercita la sovranità e diritti sovrani e giurisdizionali in base al diritto internazionale;

b) per la Repubblica Islamica dell'Iran significa aree sotto la sovranità o la giurisdizione della Repubblica Islamica dell'Iran, incluse le aree marittime.

ARTICOLO 2

PROMOZIONE, AMMISSIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà i propri investitori ad investire nel territorio dell'altra Parte Contraente.

2. Ciascuna Parte Contraente, in conformità alle proprie leggi e regolamenti, creerà condizioni favorevoli per attrarre gli investimenti realizzati da investitori dell'altra Parte Contraente nel proprio territorio.

3. Ciascuna Parte Contraente ammetterà gli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente sul proprio territorio e concederà

tutti i permessi necessari per la realizzazione di tali investimenti, in conformità alle proprie leggi e regolamenti.

4 Entrambe le Parti assicureranno in ogni momento un equo e giusto trattamento agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente non saranno in alcun modo colpiti con provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

ARTICOLO 3

TRATTAMENTO NAZIONALE E TRATTAMENTO DELLA NAZIONE PIÙ FAVORITA.

1. Gli investimenti effettuati da persone fisiche e giuridiche di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente riceveranno da quest'ultima piena protezione legale ed un equo trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati dai propri cittadini o dagli investitori di qualunque Stato Terzo.
2. Nel caso in cui, dalla legislazione di una delle Parti Contraenti o dagli obblighi internazionali che dovessero entrare in vigore in futuro tra le Parti Contraenti, dovesse risultare in futuro una cornice legale per cui gli investitori dell'altra Parte Contraente verrebbero a godere di un trattamento più favorevole di quello previsto in questo Accordo, tale trattamento si applicherà agli investitori dell'altra Parte Contraente.
3. Se una Parte Contraente ha accordato o accorderà in futuro vantaggi, privilegi o diritti ad investitori di qualunque Paese terzo per effetto della partecipazione ad esistenti o futuri Accordi che

stabiliscono ad un'Area di Libero Scambio, un'Unione Doganale, un Mercato Comune e/o in virtù della sua adesione ad un Accordo regionale o subregionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale o ad Accordi conclusi allo scopo di evitare la doppia imposizione od a facilitare gli scambi transfrontalieri, non vi sarà l'obbligo per detta Parte Contraente di accordare tali vantaggi, privilegi o diritti agli investitori dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 4

ESPROPRIO E COMPENSAZIONE

1. Gli investimenti effettuati dalle persone fisiche e giuridiche di ciascuna Parte Contraente non potranno essere nazionalizzati, confiscati, espropriati o sottoposti a misure di effetto equivalente da parte dell'altra Parte Contraente, eccetto che nel caso in cui tali misure sieno prese nel pubblico interesse, a norma di legge e sulla base di un criterio di non discriminazione.

2. La compensazione dovrà essere pronta, effettiva ed appropriata.

L'ammontare della compensazione corrisponderà al reale valore di mercato dell'investimento nel momento immediatamente precedente all'effettuazione, all'annuncio o alla resa di pubblico dominio della nazionalizzazione, confisca o espropriazione.

La compensazione sarà calcolata in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente esistente nel momento immediatamente precedente all'effettuazione, all'annuncio o alla resa di pubblico dominio della nazionalizzazione, confisca o espropriazione.

La Parte Contraente che effettua l'esproprio o la nazionalizzazione si impegna a corrispondere la compensazione senza indebito ritardo. In caso di indebito ritardo, i costi finanziari ad esso

riferiti saranno sostenuti dalla Parte Contraente che effettua l'esproprio a partire dal giorno in cui il pagamento è dovuto fino alla data in cui avviene il pagamento effettivo, sulla base del tasso prevalente applicato dal sistema bancario europeo.

3. Qualora un cittadino o una società di ciascuna Parte Contraente asserisca che il suo investimento, in tutto o in parte, è stato soggetto ad esproprio, avrà diritto ad una pronta revisione del suo caso da parte dell'Autorità giudiziaria od amministrativa competente dell'altra Parte Contraente, al fine di determinare se tale esproprio ha avuto luogo e, in tal caso, se l'esproprio e la conseguente compensazione siano stati effettuati in conformità ai principi stabiliti in questo Articolo, nonché di decidere ogni altra questione al riguardo.

4. Se la Parte Contraente che effettua l'espropriazione dovesse decidere di mettere in vendita l'investimento espropriato, il precedente proprietario od i suoi aventi causa hanno il diritto di riacquistare la proprietà al reale valore di mercato, il quale in nessun caso dovrà essere inferiore all'ammontare della compensazione.

ARTICOLO 5

TRATTAMENTO PER DANNI O PERDITE

Gli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti i cui investimenti subiscano perdite o danni a causa di ogni forma di conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o altri avvenimenti analoghi nel territorio dell'altra Parte Contraente, riceveranno dall'altra Parte Contraente un risarcimento per tali perdite o danni non meno favorevole di quello riconosciuto ai propri cittadini o agli investitori di qualunque Paese Terzo.

ARTICOLO 6

RIMPATRIO E TRASFERIMENTO

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantirà in buona fede i seguenti trasferimenti relativi agli investimenti di cui al presente Accordo, da effettuarsi liberamente e senza inceduto ritardo al di fuori del proprio territorio dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento:

a) profitti;

b) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita e/o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;

c) royalties e compensi relativi ad accordi per il trasferimento di tecnologia;

d) somme pagate in conformità agli Articoli 4, 5 e 7 del presente Accordo;

e) rate di mutui relativi ad un investimento, purchè pagati dall'attività dell'investimento stesso;

f) salari mensili e stipendi percepiti da impiegati di un investitore i quali hanno ottenuto nel territorio della Parte Contraente ospite i corrispondenti permessi di lavoro in relazione a tale investimento;

g) pagamenti risultanti dalla sentenza di un tribunale e/o un tribunale d'arbitrato secondo quanto stabilito dall'Articolo 8.

2. I trasferimenti di cui al presente articolo saranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente alla data in cui l'investitore presenta la domanda per il relativo trasferimento alla banca, alla quale l'investitore ha reso disponibili tali fondi allo scopo del trasferimento.

3. L'investitore può scegliere di concordare altrimenti con la Parte Contraente ospite riguardo alle modalità di rimpatrio o trasferimento di cui al presente Articolo.

ARTICOLO 7

SURROGA

Nel caso in cui una Parte Contraente od un suo agente designato surroggi un investitore in seguito ad un pagamento effettuato sotto la copertura di un accordo di garanzia od assicurazione contro rischi non commerciali nel quadro di un sistema stabilito per legge :

- a) tale surroga sarà riconosciuta dall'altra Parte Contraente;
- b) il surrogato non potrà esercitare nessun diritto oltre a quelli che l'investitore avrebbe avuto titolo ad esercitare;
- c) ogni controversia tra il surrogato e la Parte Contraente ospite sarà composta in conformità all'Articolo 8 del presente Accordo.

ARTICOLO 8COMPOSIZIONE DI CONTROVERSIE TRA UNA PARTE
CONTRAENTE ED UN INVESTITORE(I) DELL'ALTRA
PARTE CONTRAENTE

1. Qualora dovesse insorgere una controversia tra la Parte Contraente ospite ed un investitore (gli investitori) dell'altra Parte Contraente in merito ad un investimento, la Parte Contraente ospite e l'investitore (gli investitori) cercheranno in primo luogo di comporre tale controversia in via amichevole, tramite negoziati e consultazioni.

2. Qualora tale controversia non possa essere risolta come previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporre la controversia:

a) al Tribunale della Parte Contraente ospite territorialmente competente;

ovvero, con il dovuto riguardo per le leggi ed i regolamenti della Parte Contraente ospite:

b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con il Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e la Parte Contraente ospite si impegna ad accettare il lodo di tale Tribunale Arbitrale.

c) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e

cittadini di altri Stati, se o non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano acceduto.

ARTICOLO 9

REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovrà essere, per quanto possibile, amichevolmente composta attraverso consultazioni e negoziati.
2. Nel caso in cui tale controversia non possa essere composta entro i sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia dato notizia scritta all'altra Parte Contraente, la controversia verrà, su iniziativa di una delle Parti Contraenti e con il dovuto riguardo alle leggi ed ai regolamenti di entrambe, sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformità alla disposizioni del presente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti nominerà un membro del Tribunale ed i due membri così designati eleggeranno il Presidente del Tribunale entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.
4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non saranno ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese, potrà richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per

qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne verrà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verrà invitato a provvedere il membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale arbitrale deciderà a maggioranza e le sue decisioni saranno vincolanti per le Parti Contraenti. Entrambe le Parti Contraenti sosterranno le spese del proprio arbitrato e del proprio rappresentante alle udienze. Le spese del Presidente e quelle residuali saranno divise tra le Parti Contraenti in misura eguale.

6. Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure e determinerà il luogo in cui avrà corso l'arbitrato.

ARTICOLO 10

VALIDITÀ DELL'ACCORDO

1. Il presente Accordo sarà sottoposto a ratifica.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore per un periodo di dieci anni dopo trenta giorni dalla data dell'ultima delle due notifiche con le quali le due Parti Contraenti si comunicheranno ufficialmente che le rispettive procedure di ratifica sono state completate. Il presente Accordo rimarrà in vigore anche in seguito a meno che una delle Parti Contraenti non decida di comunicare in forma scritta la propria intenzione di porvi termine. In tal caso, l'Accordo avrà termine dopo sei mesi dalla data di ricezione della notifica.

3. Dopo che il presente Accordo è giunto a scadenza, o qualora vi sia stato posto termine, le disposizioni in esso contenute si applicheranno agli investimenti effettuati nell'ambito dell'Accordo medesimo per un ulteriore periodo di 10 anni.


In fede di che, i Sottoscritti, debitamente autorizzati a ciò dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 10 marzo 1999, corrispondente ad Esfand 19, 1377 (calendario iraniano) in due versioni originali, ciascuna in lingua italiana, farsi, ed inglese, ciascun testo facente egualmente fede.

In caso di ogni divergenza sull'interpretazione farà fede il testo inglese.



Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica Islamica dell'Iran

PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran sulla promozione e protezione degli investimenti le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole che formano parte integrante dell'Accordo:

1. Con riferimento all'articolo 1:

Nel territorio della Repubblica Islamica dell'Iran il presente Accordo si applicherà agli investimenti, reinvestimenti e ad ogni modifica nella forma degli investimenti approvata dalla competente Autorità.

L'Autorità competente nella Repubblica Islamica dell'Iran è l'Organizzazione per gli Investimenti, l'Assistenza Tecnica ed Economica dell'Iran (O.I.E.T.A.I.).

Con riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, il presente Accordo si applicherà altresì agli investimenti effettuati prima dell'entrata in vigore del medesimo.

Comunque nella Repubblica Islamica dell'Iran l'applicabilità del presente Accordo a tali investimenti sarà soggetta all'approvazione dell'Autorità sopra citata. Il presente Accordo non si applica alle controversie sorte prima dell'entrata in vigore del medesimo.

2. Con riferimento all'Articolo 2:

Secondo le proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolerà, nel modo più favorevole possibile, le questioni relative all'entrata, soggiorno e movimento nel proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente che intraprendano attività connesse agli

investimenti secondo quanto stabilito dal presente Accordo e dei membri delle loro famiglie.


in fede di che i Sottoscritti, debitamente autorizzati a ciò dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 10 marzo 1999, corrispondente ad Esfand 19, 1377 (calendario iraniano) in due versioni originali, ciascuna in lingua italiana, farsi, ed inglese, ciascun testo facente egualmente fede.


In caso di ogni divergenza sull'interpretazione farà fede il testo inglese.



Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica Islamica dell'Iran



**AGREEMENT
ON RECIPROCAL PROMOTION AND
PROTECTION OF INVESTMENTS**

BETWEEN

**THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC**

AND

**THE GOVERNMENT OF
THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN**

PREAMBLE

The Government of the Italian Republic and the Government of the Islamic Republic of Iran hereinafter referred to as the "Contracting Parties",

Desiring to intensify economic cooperation to the mutual benefit of both States;

Intending to utilize their economic resources and potential facilities in the area of investments as well as to create and maintain favourable conditions for investments of the investors of the Contracting Parties in each others' territory and ;

Recognizing the need to promote and protect investments made by the investors of the Contracting Parties in each others' territory ;

Have agreed as follows :

**ARTICLE 1
DEFINITIONS**

For the purpose of this Agreement, the meaning of the terms used therein are as follows:

1. The term "investment" refers to every kind of asset invested by the investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with the laws and regulations of the other Contracting Party, including the following:

(a) movable and immovable property as well as rights related thereto, such as leases, mortgages, liens, pledges and usufructs;

(b) shares or any kind of participation in companies, such as securities, debentures, equity holdings and credits;

(c) money and / or receivables and any other performance having an economic value connected with an investment as well as reinvested returns and any increases in the value of the original investment;

(d) all industrial and intellectual property rights ;

(e) rights to search for, extract and/or exploit natural resources;

(f) economic rights as well as any licence and franchise conferred by law.

2. The term "investors" refers to the following persons who invest in the territory of the other Contracting Party within the framework of this Agreement:

(a) natural persons who, according to the laws of either Contracting Party, are considered to be its national.

(b) legal persons of either Contracting Party which are established under the laws of that Contracting Party and their headquarters or their real economic activities are located in the territory of that Contracting Party.

3. The term "returns" refers to the amounts legally yielded by an investment including profit derived from investments, capital gains, interest, dividends, royalties and fees.

4. The term "territory":

(a) in case of the Italian Republic shall be construed to mean, in addition to the zones contained within the land boundaries, the "maritime zones". The latter also comprise the marine and submarine zones over which it exercises sovereignty, and sovereign or jurisdictional rights, under international law.

(b) in case of the Islamic Republic of Iran means areas under the sovereignty or jurisdiction of the Islamic Republic of Iran, and includes its maritime areas.

ARTICLE 2 PROMOTION, ADMISSION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

1. Either Contracting Party shall encourage its investors to invest in the territory of the other Contracting Party.

2. Either Contracting Party shall, within the framework of its laws and regulations, create favourable conditions for attraction of investments of investors of the other Contracting Party in its territory.

3. Either Contracting Party shall admit investments of investors of the other Contracting Party in its territory and grant all necessary permits for the realization of such an investment, in accordance with its laws and regulations.

4. Both Contracting Parties shall at all times ensure just and fair treatment to the investments of investors of the other Contracting Party. Both Contracting Parties shall ensure that the management, maintenance, use, transformation, enjoyment or assignment of the investments effected in their territory by investors of the other Contracting Party, shall in no way be subject to unjustified or discriminatory measures.

ARTICLE 3 NATIONAL TREATMENT AND MOST FAVOURED NATION TREATMENT

1. Investments of natural and legal persons of either Contracting Party effected within the territory of the other Contracting Party shall receive the host Contracting Party's full legal protection and fair treatment not less favourable than that accorded to investments effected by its own investors or investors of any third state.

2. Should, from the legislation of one of the Contracting Parties, or from the international obligations that may come into force between the Contracting Parties for the future, come out a legal framework according to which the investors of the other Contracting Party would be granted a more favourable treatment than the one foreseen in this Agreement, this treatment will apply to investors of the other Contracting Party.

3. If a Contracting Party has accorded or shall accord in future advantages, privileges or rights to investor(s) of any third state by virtue of its membership to existing or future agreements establishing a free trade area, a customs union, a common market, and / or by virtue of its signature of a regional or subregional Agreement, and international multilateral economic Agreement or under Agreements signed in order to prevent double taxation or to facilitate cross border trade, it shall not be obliged to accord such advantages, privileges or rights to investors of the other Contracting Party.

ARTICLE 4 EXPROPRIATION AND COMPENSATION

1. Investments of natural and legal persons of either Contracting Party shall not be nationalized, confiscated, expropriated or subjected to measures having an equivalent effect by the other Contracting Party except such measures are taken for public purposes, in accordance with due process of law and in a non-discriminatory manner.

2. Compensation shall be prompt, effective and appropriate. The amount of compensation shall be equivalent to the fair market value of the investment immediately before the nationalization, confiscation or expropriation has been taken, announced or made public.

Compensation shall be calculated in a convertible currency at the prevailing exchange rate applicable immediately before the nationalization or expropriation has been taken, announced or made public.

The expropriating or nationalizing Contracting Party will be under a commitment to pay compensation without undue delay. In case of undue delay the financial costs related to the delayed payment shall be borne by the expropriating Contracting Party from the day on which the payment becomes due till the

date of actual payment and based on the prevailing rate applicable in the European banking system.

3. A national or company of either Contracting Party that asserts that all or part of its investment has been expropriated shall enjoy the right of prompt review by the appropriate judicial or administrative authorities of the other Contracting Party, to determine whether any such expropriation has occurred and, if so, whether such expropriation and any compensation thereof conforms to the principles set forth in this Article, and to decide all other matters relating thereto.

4. Should the expropriating Contracting Party decide to sell the expropriated investment, the former owner or his assignees have the right to repurchase it at the fair market value which in no case is less than the compensation price.

ARTICLE 5 TREATMENT FOR DAMAGES OR LOSSES

Investors of either Contracting Party whose investments suffer damages or losses due to any armed conflict, revolution, state of emergency or similar events in the territory of the other Contracting Party shall be accorded by the other Contracting Party treatment for damages or losses no less favourable than that accorded to its own investors or to investors of any third state.

ARTICLE 6 REPATRIATION AND TRANSFER

1. Each Contracting Party shall permit in good faith the following transfers related to investments referred to in this Agreement, to be made freely and without undue delay out of its territory after fiscal obligations and legal procedures related to the transfer have been met:

- (a) returns,
- (b) proceeds from the sale and/or liquidation of all or part of an investment;
- (c) royalties and fees related to agreements on the transfer of technology;
- (d) sums paid pursuant to Articles 4, 5 and 7 of this Agreement;
- (e) loan installments related to an investment provided that they are paid out of such investment activities;
- (f) monthly salaries and wages received by the employees of an investor who have obtained in the territory of the host Contracting Party the corresponding work permits related to that investment;

(g) payments resulting from the decision made by a court and / or an arbitral tribunal under the provisions of Article 8.

2. The above transfers shall be effected in a convertible currency and at the prevailing rate of exchange at the date on which the investor applies for the related transfer to the bank, to which the investor has made the relevant funds available for the purpose of transfer.

3. The investor may choose to agree otherwise with the host Contracting Party on the manner of repatriation or transfers referred to in this Article.

ARTICLE 7 SUBROGATION

If a Contracting Party or its designated agency subrogates an investor pursuant to a payment made under an insurance or guarantee agreement against non-commercial risks under a system established by law:

(a) such subrogation shall be recognized by the other Contracting Party;

(b) the subrogee shall not be entitled to exercise any rights other than the rights which the investor would have been entitled to exercise;

(c) disputes between the subrogee and the host Contracting Party shall be settled in accordance with Article 8 of this Agreement.

ARTICLE 8 SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN A CONTRACTING PARTY AND INVESTOR(S) OF THE OTHER CONTRACTING PARTY

1. If any dispute arises between the host Contracting Party and investor(s) of the other Contracting Party with respect to an investment, the host Contracting Party and the investor(s) shall primarily endeavour to settle the dispute in an amicable manner through negotiation and consultation.

2. In the event that such dispute cannot be settled as provided in paragraph 1 of this Article within six months from the date of the written application for settlement, the investor in question may submit at his choice the dispute for settlement to:

(a) the host Contracting Party's court having territorial jurisdiction;

or with due regard to the laws and regulations of the host Contracting Party to:

(b) an ad hoc Arbitral Tribunal, in compliance with the arbitration rules of the UN Commission on the International Trade Law (UNCITRAL); the host Contracting Party undertakes hereby to accept the reference to said arbitration;

(c) the International Center for Settlement of Investment Disputes, for the implementation of the arbitration procedure under the Washington Convention of 18 March, 1965, on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, if or as soon as both Contracting Parties have acceded to it.

ARTICLE 9 SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES

1. Any dispute which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled through consultations and negotiations.

2. In the event that the dispute cannot be settled within six months from the date on which one of the Contracting Parties notifies in writing the other Contracting Party, the dispute shall, at the request of one of the Contracting Parties and with due regard to their laws and regulations, be laid before an ad hoc Arbitration Tribunal as provided in this Article.

3. The Arbitration Tribunal shall be constituted on the following manner: within two months from the date on which the request for arbitration is received, each of the two Contracting Parties shall appoint one arbitrator and the two arbitrators thus appointed shall appoint the President of the tribunal within three months from the date of their appointments.

4. If, within the periods specified in paragraph 3 of this Article, the appointments have not been made, each of the two Contracting Parties can, in the absence of any other arrangement, ask the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event that the President of the International Court is a national of one of the Contracting Parties or, if for any reason, it is impossible for him to make the appointment, the application shall be made to the Vice President of the Court. If the Vice-President of the Court is a national of one of the Contracting Parties, or is unable to make the appointment for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.

5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote and its decisions shall be binding on the Contracting Parties. Both Contracting Parties shall pay the costs of their own arbitration and of their representative at the hearings. The President's costs and any other cost shall be divided equally between the Contracting Parties.

6. The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedures and determine the place of arbitration.

ARTICLE 10 VALIDITY OF THE AGREEMENT


1. This Agreement shall be ratified.
2. This Agreement shall enter into force for a period of ten years after 30 days from the date of the last of the two notifications by which the two Contracting Parties shall communicate officially to each other that their respective ratification procedures have been completed. This Agreement shall remain in force thereafter unless one of the Contracting Parties notifies the other Contracting Party in writing of its intention to terminate it. The termination shall come into effect after six months from the date of reception of the notification.
3. After the expiration of the validity or termination of this Agreement its provisions shall apply to investments under this Agreement for a further period of ten years.

In witness whereof, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Rome on March 10, 1999, corresponding to Esfand 19, 1377 (Iranian calendar), in two originals, each in the Italian, Farsi and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.



For the Government of the
Italian Republic



For the Government of the
Islamic Republic of Iran

PROTOCOL

On signing the Agreement on reciprocal promotion and protection of investments between the Government of the Italian Republic and the Government of the Islamic Republic of Iran, the Contracting Parties also agreed on the following provisions, which shall be deemed as an integral part of this Agreement:

With reference to Article 1:

- In the territory of the Islamic Republic of Iran this Agreement shall apply to investments, reinvestments and any modification in the form of investments approved by the competent authority. The competent authority in the Islamic Republic of Iran is the Organization for Investment, Economic and Technical Assistance of Iran (O.I.E.T.A.I).

- With respect to both Contracting Parties, this Agreement shall also apply to investments made prior to its entry into force. However in the Islamic Republic of Iran the applicability of this Agreement to such investments shall be subject to the approval of the above-mentioned authority. The present Agreement shall not apply to disputes that have arisen before its entry into force

With reference to Article 2:

- According to its laws and regulations, each Contracting Party shall regulate as favourable as possible the problems connected with the entry, stay, work and movement in its territory of nationals of the other Contracting Party performing activities related to investments under this Agreement, and members of their families.

In witness whereof, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement

Done at Rome on March 10, 1999, corresponding to Esfand 19, 1377 (Iranian calendar), in two originals, each in the Italian, Farsi and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.


For the Government of the
Italian Republic


For the Government of the
Islamic Republic of Iran

Servizio del Contenzioso Diplomatico
del Trattato e degli Affari Legislativi


per 

